



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Scheda nr.3 – Agenzie d'affari relative all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti, cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R. D. n. 773/1931).

A) PER POTER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI, È NECESSARIO ADEMPIERE AI SEGUENTI OBBLIGHI:

1. Ottenere l'autorizzazione del Questore della provincia nella quale insiste la sede principale dell'attività, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R. D. n. 635/1940, rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
2. Obbligo di sottoscrivere, eventualmente nello Stato d'origine, una cauzione (art. 116 del T.U.L.P.S.) - per i soggetti già autorizzati in un altro Stato membro, se è stata già prestata una cauzione deve essere adeguata, anche nell'ammontare, a quella richiesta in Italia, ed assistita da una clausola di pagamento a favore delle competenti autorità italiane;
3. Obbligo di attivare una sede nell'ambito del territorio nazionale;
4. Obbligo di tenere un registro delle operazioni (art.120 T.U.L.P.S.).

LA DOMANDA (REGOLARIZZATA NEL BOLLO) PER OTTENERE LA LICENZA DEVE CONTENERE:

- a) l'indicazione dei soggetti per i quali è richiesta la licenza; il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede; la natura degli affari a cui si vuole attendere, la tariffa delle operazioni, il personale che intende, eventualmente, impiegare;
- b) se trattasi di soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine;
- c) per l'esercizio temporaneo e/o occasionale delle attività ricomprese nell'art. 115 a parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, sono previsti gli stessi adempimenti di cui alla precedente lett. a).

B) L'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA, DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL QUESTORE CHE HA IL POTERE DI IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE (ART. 9 T.U.L.P.S.), DI ESERCITARE CONTROLLI (ART. 16 T.U.L.P.S.) E DI EMANARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI INIBITORI (SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

L'AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' SUL TERRITORIO NAZIONALE. NON E' NECESSARIO DISPORRE DI ULTERIORI LOCALI NELLE PROVINCE INTERESSATE DIVERSE DA QUELLA OVE IL QUESTORE HA RILASCIATO IL PROVVEDIMENTO.